



**PER UNA EFFICACE REGOLAMENTAZIONE
DELL'ATTIVITÀ DI LOBBYING:
I SUGGERIMENTI DI AMCHAM ITALY**

GRUPPO DI LAVORO PUBLIC AFFAIRS

AMCHAM ITALY

POLICY BRIEF



Sommario

1. Uno sguardo al futuro: sfide e prospettive per la professione Public Affairs	3
2. La regolamentazione dell'attività di lobbying: un confronto tra il testo approvato e le proposte del Gruppo di Public Affairs AmCham Italy	5



1. Uno sguardo al futuro: sfide e prospettive per la professione Public Affairs

Il mondo Public Affairs sta attraversando una **fase sfidante di trasformazione e cambiamento**, dovuto sia a fattori interni al comparto che a componenti esterni che influiscono in modo molto forte.

Fino a qualche anno fa i professionisti del Public Affairs erano molto focalizzati nel rapporto con le **Istituzioni, Governo e Parlamento**, attenti a portare all'attenzione gli interessi aziendali nel corso della discussione dei principali provvedimenti legislativi.

Oggi il Public Affairs sta modificando il proprio perimetro di azione, prendendo atto delle **modifiche intervenute nel comportamento delle aziende, delle diverse strategie nella gestione degli interessi aziendali, nel mutato contesto politico-istituzionale sia nazionale che internazionale**.

Il progressivo **ridimensionamento** del potere del Parlamento, il **rafforzamento** del potere legislativo del Governo e la **concentrazione della decisione** nelle mani di un numero più ridotto di soggetti, ha reso più difficile da un punto di vista tattico la definizione dei piani di Public Affairs.

Questo scenario inedito verrà ulteriormente “potenziato” dalla prossima legislatura, alla luce del **taglio dei parlamentari** che entrerà in vigore (da 630 a 400 deputati, da 315 a 200 senatori), **modificando gli equilibri e aumentando il “peso specifico” di ogni parlamentare**, che da un lato varrà di più e dall'altro dovrà tenere maggiormente conto delle richieste provenienti dal territorio di appartenenza.

Dal lato governativo, oltre al classico decisore politico – il Ministro – sono divenuti **elementi fondamentali nella costruzione dell'agenda Public Affairs i collaboratori tecnici dei Ministeri**, coloro che gestiscono l'agenda delle priorità, che influenzano le decisioni finali e che spesso partecipano alle riunioni tecniche nei diversi consensi nazionali ed europei, diventando una preziosa fonte di informazioni, suggerimenti e spunti da tenere in considerazione per aumentare le possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

A ciò si aggiungono **le trasformazioni che stanno avvenendo, e che probabilmente avverranno nel prossimo futuro, in sede internazionale e che imporranno profondi cambiamenti nei modelli decisionali aziendali, con un sempre maggiore accrescimento dell'importanza che gli aspetti geopolitici e del rapporto tra Stato ed economia avranno per la costruzione delle agende aziendali**.

In questo ambiente fluido, continuamente sottoposto a cambiamenti e stress, **il ruolo del Public Affairs è destinato inevitabilmente a cambiare** sia dal punto di vista delle competenze richieste – come accennato nel documento realizzato da questo Gruppo di Lavoro nel 2021 – sia dal punto di vista del ruolo aziendale, affiancando il top management e il Board nel prendere le decisioni strategiche.



Questa nuova funzione richiederà pertanto **un’analisi del contesto competitivo**, una maggiore **attenzione a definire le relazioni tra gli attori rilevanti per l’azienda** e una **maggiore propensione a essere “analista” e “consigliere” del top management**, mettendo a disposizione le competenze analitiche, diplomatiche e relazionali costruite nel tempo.

Questa possibile – a nostro avviso probabile – evoluzione del ruolo porta a concludere che il ruolo del Public Affairs sia destinato a diventare sempre più simile a quello svolto dal diplomatico, prepariamoci quindi al **‘diplomatico d’azienda’**.

Una delle principali bussole per gli investitori e la business community internazionale è la *“Letter to CEOs”* da parte del Co-Fondatore di BlackRock Larry Fink, nella quale viene fornito un panorama del contesto globale e quali saranno le sfide che dovranno essere affrontate.

Nella lettera del gennaio 2022, scritta prima dell’esplosione del conflitto Russia-Ucraina, l’elemento che maggiormente spicca è l’introduzione del concetto di *Stakeholder Capitalism*, inteso come **punto di intersezione tra i valori dell’azienda, un chiaro proposito, e la riconosciuta importanza nell’ingaggiare e collaborare con i principali stakeholder**.

Questa versione evoluta del capitalismo si basa sull’importanza di agire in un **ecosistema di relazioni** nel quale sia fondamentale riconoscere i diversi attori, le diverse agende e lavorare all’insegna della collaborazione e della cooperazione per raggiungere un punto di compromesso che costruisca valore per la comunità e per le aziende che ne fanno parte.

All’interno di questo ecosistema vi sono anche le **Istituzioni pubbliche**, ciascuna con le sue specificità e i suoi interessi.

Navigare in un quadro così complesso, frastagliato e volatile richiederà **importanti doti diplomatiche, di conoscenza e lettura dello scenario politico**: mai come oggi la funzione Public Affairs assume riconoscibilità e importanza.

Il Public Affairs assume perciò le vesti della diplomazia d’azienda, attuando un cambio di paradigma culturale e di ruolo rispetto al passato, non più come semplice funzione di rappresentanza istituzionale da utilizzare in alcune circostanze, ma **come elemento fondamentale della strategia aziendale con un suo perimetro di manovra**, una sua centralità nella cassetta degli attrezzi aziendale e una **maggiore capacità di influenza all’interno dei processi decisionali del top management**.

L’acquisizione di competenze “trasversali” – come la **negoziazione**, la **geopolitica**, le **relazioni internazionali** – sarà il fattore critico di successo per i professionisti Public Affairs.

Alla luce di quanto spiegato, reputiamo sia perciò di cruciale importanza che la proposta di legge in discussione rispetto al tema della regolamentazione dell’attività di lobbying, elemento all’interno dell’attività di Public Affairs, **riesca a intercettare questa trasformazione culturale e funzionale**, favorendo un sempre maggiore **dialogo e confronto** tra pubblico e privato nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità.



2. La regolamentazione dell'attività di lobbying: un confronto tra il testo approvato e le proposte del Gruppo di Public Affairs AmCham Italy

Il testo attualmente all'esame del Senato (AS. 2495), così come approvato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, ha recepito alcuni elementi delle proposte avanzate nel 2020 dal Gruppo di Lavoro Public Affairs di American Chamber of Commerce in Italy.

Tali modifiche hanno contribuito, a nostro avviso, a migliorare parzialmente il provvedimento nell'ottica di raggiungere gli obiettivi per cui il disegno di legge è stato pensato: fornire un riconoscimento del valore del Public Affairs per la qualità dei processi di policy-making e chiarezza e trasparenza nella regolamentazione delle relative attività.

Tra le misure introdotte nel testo, apprezziamo in particolare:

- Una **più chiara definizione del concetto di rappresentanza di interessi**, sia diffusi che particolari (Art. 2);
- L'istituzione di un **Registro unico e uniformato** per i diversi livelli amministrativi (Art. 4);
- L'istituzione di un **codice deontologico** (Art. 6);
- L'istituzione di un **Comitato di sorveglianza** sulla trasparenza dei processi decisionali (Art. 7);
- L'istituzione di uno specifico **codice ATECO** per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. (Art. 13).

Riteniamo, tuttavia, che il testo attuale richieda ulteriori modifiche incisive per raggiungere gli ambiziosi obiettivi con i quali è stato concepito.

In particolar modo, auspichiamo che nel corso dell'esame in seconda lettura possano essere prese in considerazione modifiche migliorative nei seguenti ambiti fondamentali:

- I. **Inclusività delle categorie rappresentate;**
- II. **Funzionamento del Registro e oneri per gli iscritti;**
- III. **Trasparenza dei processi e qualità della legislazione.**

I. **Inclusività delle categorie rappresentate**

Al fine di assicurare una piena efficacia e rappresentatività del modello di regolamentazione proposto, riteniamo necessario definire in modo più inclusivo nonché ampliare la platea di categorie e organizzazioni soggette all'ambito di applicazione delle disposizioni. Auspichiamo inoltre che la definizione del concetto di rappresentanza venga integrata nella sua accezione afferente alle competenze che i soggetti qualificati mettono a disposizione, informando e migliorando il processo decisionale. Tale integrazione contribuirebbe a riconoscere gli aspetti



positivi e di valore dell'attività e a rafforzare la differenziazione tra chi opera con professionalità e chi invece agisce in modalità contraria alla buona condotta.

In particolare, proponiamo le seguenti modifiche al testo:

- **Esclusioni (Art. 3):** a nostro avviso è auspicabile una revisione delle categorie di soggetti esclusi dall'ambito del provvedimento con l'obiettivo di arrivare ad una **maggiore rappresentatività delle categorie soggette alle prescrizioni, e quindi a una maggiore efficacia della normativa.** Auspichiamo che ricada nell'ambito della rappresentanza di interessi particolari l'attività professionale svolta da attori quali: referenti aziendali, consulenti esterni, rappresentanti di associazioni di categoria, ONLUS, albi e ordini professionali, sindacati.

II. Funzionamento del Registro e oneri per gli iscritti

Riteniamo fondamentale introdurre dei correttivi al funzionamento del Registro, affinché sia agevole e proporzionato alle esigenze che lo strumento si propone di soddisfare, e non imponga oneri o costrizioni ingiustificati, che rischierebbero di limitare la capacità dei rappresentanti di espletare le proprie attività, nell'interesse della rappresentatività e della qualità dei processi decisionali.

Auspichiamo dunque le seguenti modifiche al testo:

- **Categorie (Art. 4):** il testo prevede che l'iscrizione al Registro sia subordinata alla selezione di categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Riteniamo sia opportuno specificare **che la previsione di tali categorie non sia limitante** per l'esercizio effettivo delle attività di rappresentanza anche in considerazione dell'evolversi del mercato e del contesto sociale. È inoltre importante che le **categorie possano essere aggiornate in modo agevole** per riflettere la fluidità delle esigenze di rappresentanza degli stakeholder esterni.
- **Tracciamento delle attività (Art. 5):** riteniamo debba essere **modificata la cadenza** con la quale è richiesto ai rappresentanti di interessi di aggiornare i dati e le informazioni sugli incontri (da settimanale **a semestrale, o annuale** – come avviene attualmente con il Registro della Camera dei deputati). Questo consentirebbe un alleggerimento degli oneri a carico dei rappresentanti di interessi, pur nel rispetto delle esigenze di trasparenza e tracciamento.
- **Composizione e funzioni del Comitato di sorveglianza (Art.7):** la composizione del Comitato di sorveglianza, da istituirsi presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, guarda esclusivamente a membri qualificati per assicurare la correttezza formale



delle procedure. Riteniamo dunque auspicabile un'integrazione del provvedimento affinché **si specifichi che il Comitato non ha la facoltà di entrare nel merito** del rapporto tra i decisori pubblici e i rappresentanti di interessi. Riteniamo altresì importante che, vista la specificità della materia, il Comitato di sorveglianza preveda nella sua composizione la presenza di almeno un esperto nell'ambito Public Affairs/Relazioni Istituzionali per fornire esperienza e conoscenza della materia.

III. Trasparenza dei processi e qualità della legislazione

Per garantire che il provvedimento raggiunga gli auspicati obiettivi di trasparenza, chiarezza e reciprocità, auspichiamo un intervento che assicuri in modo chiaro e trasparente la possibilità per i rappresentanti di contribuire al processo decisionale, similmente a quanto accade in sede UE. Riteniamo inoltre fondamentale integrare il testo al fine di impostare un modello continuo e standardizzato di monitoraggio e valutazione della qualità della legislazione.

Chiediamo quindi la seguente modifica nel testo:

- **Diritti dei rappresentanti d'interessi (Art. 8):** è opportuno che ai dovuti oneri di trasparenza degli iscritti al Registro, corrisponda un criterio di trasparenza e inclusività nei processi decisionali, a garanzia che il ruolo dei rappresentanti di interessi sia riconosciuto come parte integrante e imprescindibile del processo legislativo. Tra i diritti degli iscritti, auspichiamo dunque rientri la **garanzia di essere auditi** o comunque di poter sempre **partecipare a processi di consultazione pubblici, inclusivi e trasparenti** su ogni atto di interesse. Tale diritto dovrebbe essere riflesso anche nella prassi di prevedere per ogni atto legislativo la pubblicazione di un'apposita **relazione** nella quale descrivere le diverse posizioni dei rappresentanti intervenuti nel processo e le risposte portate dal legislatore nei confronti delle istanze presentate, nel rispetto della **tutela della riservatezza** e della privacy dei soggetti coinvolti.

Auspichiamo infine un'integrazione del provvedimento con le seguenti ulteriori disposizioni, al momento non previste:

- **Trasparenza del processo decisionale:** a beneficio di una maggiore trasparenza ed accessibilità dei processi decisionali, e in coerenza con il diritto di informazione dei rappresentanti d'interessi, riteniamo opportuna l'istituzione di un **portale unificato** atto a pubblicare aggiornamenti puntuali sullo **status dei processi decisionali** a livello governativo, parlamentare e regionale in modo univoco e standardizzato, al fine di facilitare anche la partecipazione ai processi di consultazione, sul modello di quanto avviene a livello comunitario con il "*Better Regulation Portal*" della Commissione europea.
- **Impact assessment:** auspichiamo che, come parte integrante della prassi regolatoria, sia previsto un **passaggio obbligatorio e pubblico** in cui il legislatore valuti ex-ante



l'impatto di una proposta normativa sugli stakeholder sociali ed economici coinvolti, prevedendo la possibilità per i soggetti interessati di contribuire alla valutazione con il proprio know-how e sottoporre le proprie istanze e osservazioni.

- **Valutazione:** al fine di valutare la qualità della legislazione e monitorare gli effetti di una rafforzata reciprocità tra decisori e stakeholder esterni, è auspicabile l'istituzione di un **Comitato per la valutazione delle politiche pubbliche**, sul modello anglosassone, composto da un collegio di esperti di diversa estrazione, che abbia come obiettivo quello di valutare dopo un arco temporale definito i risultati prodotti dalle leggi approvate dal Parlamento, fornendo analisi di impatto e suggerimenti su come migliorarle anche alla luce delle raccomandazioni raccolte dagli stakeholder di riferimento.

In linea con lo spirito di collaborazione trasparente, responsabile e qualificato che ha sempre contraddistinto AmCham Italy, rimaniamo a disposizione del legislatore per contribuire ai lavori sul disegno di legge AS 2495 intervenendo in audizione o sottoponendo all'attenzione dei Signori Senatori proposte specifiche di emendamento in linea con i principi espressi dal presente documento.